

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

Art. 1

(Finalità, definizioni e azioni)

1. La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi per una corretta gestione del territorio orientata alla valorizzazione dell'ambiente, nonché per lo sviluppo economico e sociale della Calabria.
2. La Regione contribuisce all'accrescimento del capitale naturale inteso come insieme di beni naturali che l'ambiente mette a disposizione in termini di servizi ecosistemici.
3. La Regione riconosce l'interesse pubblico della gestione forestale condotta secondo criteri di sostenibilità ambientale ai fini della corretta conduzione delle attività selvicolturali orientate a favorire la capacità di resilienza del sistema bosco.
4. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) bosco: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei assimilati al bosco: i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
 - b) incendio boschivo: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi per una fascia di rispetto per come previsto nel comma 4 dell'articolo 5;
 - c) accensione di fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;
 - d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;
 - e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi.
5. Per le attività legate alla salvaguardia dei boschi dagli incendi, la Giunta regionale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili:
 - a) promuove azioni volte a ridurre il rischio di incendi boschivi;
 - b) predispone il piano regionale antincendi boschivi, di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato Piano AIB, provvede annualmente alla revisione dello stesso e, sempre nei limiti della disponibilità finanziaria, può:
 - 1) applicare le procedure operative approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema operativo AIB;
 - 2) stipulare accordi con le istituzioni dello Stato indicate all'articolo 7, comma 3, della [legge 21 novembre 2000, n. 353](#) (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), per attività di formazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
 - 3) curare, anche in forma associata, e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, favorendo politiche volte a incentivare la costituzione di cooperative, costituite da giovani e disoccupati di lunga durata, rivolte all'attuazione di servizi di manutenzione, recupero,

salvaguardia, miglioramento, messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale;

- 4) perseguire l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a queste connesse;
- 5) contrastare l'abbandono e la desertificazione antropica delle aree agricole e boscate e il derivante deterioramento dello stato colturale dei boschi che contribuiscono all'incremento della frequenza di condizioni predisponenti lo sviluppo del fuoco;
- 6) tutelare, nell'ambito della salvaguardia degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, le specie endemiche vegetali e animali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, nonché le funzioni sociali e multiple dei boschi;
- 7) stipulare contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;
- 8) favorire studi e ricerche relativi alla previsione, alla prevenzione, alla lotta agli incendi boschivi e alla ricostituzione del bosco danneggiato dal fuoco;
- 9) promuovere azioni di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione sul pericolo e sul rischio incendi e favorire il percorso di crescita dell'educazione ambientale anche attraverso l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado;
- 10) favorire la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, indicando nel Piano AIB le linee guida per il corretto svolgimento degli interventi, articolate per tipologie di formazioni boschive.

Art. 2

(Prevenzione)

1. Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; esse sono attuate nel rispetto delle finalità del Piano AIB di cui all'articolo 3 e secondo gli obiettivi da esso indicati.
2. La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attività di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.
3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono programmati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio prevedibili nei luoghi in cui è realizzata la prevenzione stessa.
4. Ai fini della prevenzione diretta la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati curano la realizzazione e la gestione delle seguenti opere ed interventi:
 - a) viali o fasce tagliafuoco con caratteristiche tecniche conformi a quanto indicato nel piano;
 - b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali;
 - c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;
 - d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
 - e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione;
 - f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale.
5. A fini preventivi e gestionali è ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:
 - a) diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi è alto;
 - b) manutenzione dei viali tagliafuoco;
 - c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco;

- d) rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale;
 - e) ricerca scientifica.
6. L'applicazione del fuoco prescritto è autorizzata dal direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) competente che, previa valutazione dello stato di emergenza, prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi attesi e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al sistema operativo AIB.

Art. 3

(Programmazione)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 3 della [legge 353/2000](#), il Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. II Piano AIB è predisposto dal dipartimento regionale competente con il contributo di rappresentanti dei seguenti soggetti:
 - a) Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (ARPACAL);
 - b) parchi nazionali;
 - c) Azienda Calabria Verde;
 - d) consorzi di bonifica calabresi;
 - e) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - f) Associazione nazionale dei comuni Italiani (ANCI);
 - g) Guardie ambientali d'Italia;
 - h) associazioni di volontariato operanti nel settore.
3. Nel Piano AIB è prevista un'apposita sezione dedicata:
 - a) ai piani AIB dei parchi naturali e delle riserve dello Stato, già oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - b) alle aree naturali protette calabresi.
4. Nel Piano AIB è prevista, altresì, un'apposita sezione che, ottemperando alla normativa nazionale, detta i divieti, le prescrizioni, le deroghe e le cautele per l'accensione di fuochi nei boschi.
5. Per il conseguimento delle finalità previste nel Piano AIB e per l'espletamento delle connesse attività operative possono essere sottoscritte apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e con le organizzazioni del volontariato, iscritte nell'apposito Albo regionale delle associazioni, con specializzazione in antincendio boschivo. Nelle suddette convenzioni sono precisati, in particolare, ruoli e responsabilità di intervento in relazione alla tipologia e all'ubicazione dell'incendio.
6. La Regione, in relazione all'efficacia del Piano AIB:
 - a) entro il 30 settembre di ogni anno procede all'esame e alla valutazione del funzionamento del Piano AIB, con valutazione dei punti di forza e debolezza e con esame comparativo rispetto agli anni precedenti;
 - b) entro il 31 gennaio di ogni anno stabilisce, con i soggetti addetti all'attuazione del Piano AIB, la programmazione degli interventi di prevenzione (fasce tagliafuoco, piste, viabilità forestale, punti di approvvigionamento idrico), il numero di uomini e mezzi, nonché le modalità di verifica dello stato di efficienza dei mezzi medesimi;
 - c) contemporaneamente all'approvazione del Piano AIB nomina, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, il coordinatore regionale del servizio AIB, cui sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - 1) assicurare il rispetto di ruoli e competenze all'interno della sala operativa;
 - 2) coordinare le attività dei soggetti coinvolti nelle attività di spegnimento.

Art. 4

(Dichiarazione dello stato di massimo rischio e pericolosità)

1. Fatti salvi i contenuti del Piano AIB, in occasione di situazioni meteorologiche favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi, sentita la struttura regionale competente per materia e le autorità preposte, il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.
2. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massimo rischio e pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe, eventualmente previste in base al comma 5 dell'articolo 2, e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. In particolare, in terreni boscati, pascolivi o cespugliati, a partire da una distanza inferiore a 100 metri da essi, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
3. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e i divieti previsti dall'articolo 10 della [legge 353/2000](#), che la Regione si impegna a far applicare e rispettare in maniera puntuale, costante e cogente.

Art. 5

(Catasto degli incendi boschivi)

1. La Regione Calabria esercita funzioni di controllo sui comuni nella redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 2, della [legge 353/2000](#), predisponendo chiare indicazioni sui requisiti minimi, nonché sull'approccio metodologico da utilizzare nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto medesimo.
2. Il catasto viene realizzato sulla base dei dati elaborati dai carabinieri per la tutela forestale sui rilevamenti GPS delle aree percorse dal fuoco con sovrapposizioni di aerofotogrammetrie e con la specifica delimitazione del livello di danno subito dalle specie arboree.
3. I comuni hanno l'obbligo di aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate e, conseguentemente, gli strumenti urbanistici di competenza.
4. I comuni hanno altresì l'obbligo di aggiornare con cadenza triennale e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia, nonché la relativa fascia di rispetto di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1, inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile redatto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'OPCM 28 agosto 2007, n. 3606.

Art. 6

(Prescrizioni particolari)

1. Fino all'emanazione di regolamenti attuativi di cui all'articolo 5 della [legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45](#) (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), restano operative le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
2. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e i divieti previsti dall'articolo 10 della [legge 353/2000](#), che la Regione si impegna a far applicare e rispettare in maniera puntuale, costante e cogente.

3. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermi restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della [legge 353/2000](#), è sospesa l'efficacia delle autorizzazioni forestali e idrogeologiche precedentemente concesse, ed in corso di efficacia, ivi compresi nulla-osta, concessioni e licenze temporanee, al fine di consentire una valutazione di merito da parte dell'autorità competente.

Art. 7

(Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati)

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 8

(Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie)

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, la Città metropolitana, le province ed i comuni, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

3. Le attività di competenza degli enti regionali rientrano nelle attività previste dal piano attuativo annuale della forestazione.

Art. 9

(Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche)

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Art. 10

(Obblighi dei gestori di attività ad alto rischio)

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità.

Art. 11

(Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali)

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innescò e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innescò e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.
3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Art. 12

(Sanzioni)

1. La mancata redazione o aggiornamento del catasto incendi e della relativa cartografia da parte dei comuni può costituire motivo di esclusione degli stessi dai bandi e dai finanziamenti regionali.
2. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della [l. 353/2000](#), sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
 - a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

- c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
 - d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
 - e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla presente legge confluiscono su appositi capitoli del bilancio regionale e sono finalizzati alla gestione delle attività connesse all'applicazione della presente legge.

Art. 13

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.